

**giusnaturalismo**, in senso lato ogni dottrina che sostiene l'esistenza di una legge o di diritti naturali. Questi sono naturali nel senso di precedere logicamente le leggi o i diritti positivi emanati o riconosciuti da una autorità politica (o eventualmente anche religiosa). Una dottrina sistematica della legge di natura nasce con lo stoicismo, sta alla base di tutta la tradizione del diritto romano; per tutto il pensiero scolastico la nozione di legge di natura è la nozione cardine della dottrina etica e politica.

In senso più ristretto si chiama giusnaturalismo classico un filone di pensiero politico del 600 e del 700. Questo filone, assai differenziato al suo interno, inizia con U. Grozio e termina con I. Kant e G. Fichte comprendendo J. Locke, S. von Pufendorf, J.-J. Rousseau. Il problema che questi autori vogliono risolvere è quello della legittimazione delle istituzioni politiche e dei sistemi di norme di diversa natura vigenti in una società particolare su basi universali e razionali, tali da prescindere dal ricorso a autorità di natura politica (l'impero) o religiosa (la rivelazione cristiana) che nell'Europa del 600 si constata non essere più comunemente accettate. Le risposte date a questo comune problema sono però assai diverse.

- *La definizione di diritto naturale.* Secondo Grozio è la seguente: "una norma della retta ragione, la quale ci fa conoscere che una determinata azione, secondo che sia o non sia conforme alla natura razionale, è moralmente necessaria oppure immorale, e che per conseguenza tale azione è da Dio, autore della natura, prescritta oppure vietata". Il metodo da usare nella costruzione del diritto naturale è per Grozio sia a priori sia a posteriori: il primo è basato sulla conformità alla natura umana, il secondo sulla accettazione da parte di tutti i popoli. Grozio non condivide la dottrina del contratto sociale se non per dare vita a singoli istituti giuridici come la proprietà. Così pure lo stato in quanto tale non ha origine contrattuale, anche se la forma di governo ha invece un'origine di questa natura. Per gli autori successivi resta più o meno comune la nozione di diritto naturale come resta condiviso il problema che questa nozione era chiamata a risolvere; variano invece grandemente tutti gli altri elementi del quadro dottrinale: il diritto di natura può essere dedotto con una procedura razionale a priori o essere basato sulla osservazione empirica della natura umana; si suppone per lo più uno stato di natura come stato originario, ma questo stato è però concepito da alcuni come uno stato presociale (in cui ogni individuo è in conflitto con ogni altro individuo) e da altri come uno stato già sociale ma prepolitico (in cui cioè sono assenti soltanto le istituzioni dello stato e delle leggi positive); si fa uso per lo più della nozione di patto o contratto sociale, ma laddove per alcuni è questo patto a dare origine alla società, per altri (tutti coloro che sostengono la naturale socialità dell'uomo) il patto serve a dare origine soltanto alla società politica (lo stato) o a qualche altra singola istituzione.

- *La critica al giusnaturalismo.* Alcune nozioni chiave del giusnaturalismo come quelle di stato di

natura e di contratto furono criticate nel 700 dagli illuministi scozzesi D. Hume, A. Smith, A. Ferguson (che però accettavano ancora una forma di 'diritto di natura', coincidente con il sentimento di giustizia) in nome del carattere storico, non atomistico e non artificiale delle istituzioni sociali. Il giusnaturalismo cadde decisamente in disgrazia dopo la Rivoluzione francese, e venne fatto oggetto di una sistematica campagna denigratoria da parte del pensiero romantico e storicista, cominciando con E. Burke e coinvolgendo non solo autori reazionari come J. de Maistre, ma anche G. Hegel che non era un teorico della restaurazione. L'accusa che gli veniva mossa era quella di astrattezza: gli eccessi della Rivoluzione francese secondo questi critici sarebbero stati dovuti alla pretesa di questo pensiero astratto di fare violenza alla vita sociale concreta, che è fatta di tradizione e di appartenenza a comunità locali e storiche, laddove i giusnaturalisti avrebbero proposto insostenibili ideali universalistici a un inesistente individuo slegato da un tempo e un luogo particolare.

● *Riprese recenti.* Dopo che la critica storicista ottocentesca del giusnaturalismo aveva visto la sua estremizzazione nella prima metà del 900 nel positivismo giuridico e nel decisionismo di C. Schmitt, nella seconda metà del secolo si è avuta una sorta di rivalutazione del giusnaturalismo. L. Strauss nel secondo dopoguerra ha teorizzato un neogiusnaturalismo aristotelico come unica alternativa alla deriva relativista del pensiero moderno (la cui conseguenza necessaria sarebbe stato il regime nazista). J. Rawls ha ripreso lo strumento concettuale chiave del giusnaturalismo, il contratto, per applicarlo non più al problema della legittimazione dello stato ma a quello più ristretto della fondazione di criteri di giustizia; J. Habermas ha visto l'etica del discorso come una esplicita ripresa del progetto della modernità, o del progetto di Grozio di dare basi universalistiche all'etica e al diritto.

[S. Cre.]